



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 38 del 12/03/2013

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 febbraio 2013, n. 92

L.r. n. 19/2006, art. 49 - "Autorizzazione al funzionamento delle strutture e dei servizi". Proroga dei termini di validità delle autorizzazioni provvisorie al funzionamento delle strutture e dei servizi. Direttive ai Comuni pugliesi.

L'Assessore al Welfare, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Programmazione Sociale, confermata dalla Dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria, riferisce quanto segue.

PREMESSO CHE:

- a seguito della avvenuta approvazione nella seduta del 29 gennaio 2013 del Consiglio Regionale, della legge regionale recante "Norme urgenti in materia socioassistenziale, su proposta dell'Assessore al Welfare Elena Gentile, è stata approvata anche la norma che interviene in materia di autorizzazioni provvisorie al funzionamento delle strutture e dei servizi socioassistenziali e sociosanitari di cui al Regolamento Regionale n. 4/2007 e s.m.i., prorogando, dopo le proroghe già intervenute da ultimo con l'art. 20 della l.r. n. 19/2012 e all'art. 42 della l.r. n. 38/2012, il termine ultimo per il conseguimento dell'autorizzazione definitiva per le strutture e i servizi sociosanitari già operanti sul territorio pugliese in forza di una autorizzazione provvisoria, in quanto carenti di alcuni degli standard strutturali e funzionali di cui al citato Regolamento regionale;

- in particolare la nuova norma (la legge regionale è in procinto di essere emanata e di entrare in vigore con la pubblicazione sul BURP), così recita:

"In deroga a quanto previsto dal comma 1 lett. a) dell'art. 20 della l.r. n. 19/2010, per il conseguimento della autorizzazione definitiva al funzionamento per le strutture e i servizi in possesso di autorizzazione provvisoria di cui all'art. 49 della l.r. n. 19/2006, il termine ultimo è spostato a conclusione dei lavori, e in ogni caso non oltre il 6 febbraio 2014, per tutte le strutture e i servizi che abbiano già ottenuto con provvedimento espresso del Comune competente la proroga della autorizzazione provvisoria in applicazione dell'art. 42 della l.r. n. 38/2011 e che dimostrano di avere avviato il cantiere di esecuzione dei lavori di adeguamento entro il 6 febbraio 2013. La Giunta Regionale con proprie direttive definisce le procedure che i Comuni dovranno espletare per revocare le preesistenti autorizzazioni al funzionamento, per le strutture e i servizi per i quali non ricorrano le condizioni per la proroga."

- già nel febbraio 2012, con apposta circolare trasmessa a tutti i Comuni in data 6 febbraio 2012, le strutture dell'Assessorato al Welfare hanno provveduto a portare a conoscenza di tutti gli enti locali competenti per i procedimenti di autorizzazione al funzionamento l'avvenuta approvazione dell'art. 42 della l.r. n. 38/2012 che già interveniva a prorogare di un anno il suddetto termine, richiamando la necessità che i Comuni interessati si facessero parte attiva nella ricognizione di tutte le strutture e i servizi socioassistenziali e sociosanitari di cui al Reg. R. n. 4/2007 che operano nei rispettivi territori in

forza di autorizzazioni provvisorie al funzionamento, in modo da preallertare tutti i soggetti titolari e/o gestori interessati affinché, ove ne abbiano interesse e non abbiano ancora avviato le procedure per la realizzazione dei lavori di adeguamento (ad es. con la richiesta di concessione edilizia ovvero la presentazione di DIA, ecc.), si attivino in tempo utile per non incorrere nella revoca della autorizzazione provvisoria;

Tanto premesso e considerato, si rende necessario proporre alla Giunta Regionale la adozione del presente provvedimento per confermare e aggiornare le direttive ai Comuni al fine di definire le modalità per prorogare la validità delle autorizzazioni provvisorie, ove ne ricorrano le condizioni ai sensi norma appena approvata, che deroga all'art. 20 della l.r. n. 19/2010 per il solo termine di scadenza delle autorizzazioni provvisorie. In particolare si precisa che le suddette direttive assolvono al compito di definire le modalità per prorogare la validità delle autorizzazioni provvisorie, ove ne ricorressero le condizioni, per tutte quelle strutture i cui titolari e/o gestori possano attestare di avere dato avvio alle procedure di adeguamento agli standard di cui al Reg. R. n. 4/2007, nonché gli strumenti per il monitoraggio di tutte le autorizzazioni al funzionamento rilasciate per strutture e servizi che insistano nel territorio di competenza.

Sostanzialmente si propone di confermare che, per tutte quelle strutture i cui titolari e/o gestori possano attestare di " avere avviato il cantiere di esecuzione dei lavori di adeguamento entro il 6 febbraio 2013", il Comune è chiamato a prorogare la validità dell'autorizzazione provvisoria.

Il Comune, invece, è chiamato a revocare l'autorizzazione provvisoria in precedenza concessa laddove non ricorrano le condizioni sopra fissate, e cioè in assenza di cantiere dei lavori già formalmente ed effettivamente avviato alla data del 6 febbraio 2013.

Si propone, inoltre, di confermare gli strumenti per il monitoraggio di tutte le autorizzazioni al funzionamento rilasciate per strutture e servizi, a beneficio dei Comuni, titolari dei procedimenti di autorizzazione al funzionamento per le strutture e i servizi che insistano nel territorio di competenza.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere aggiuntivo a carico del Bilancio Regionale.

Il provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. k) della L.R. n. 7/1997.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del presente provvedimento.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi espressi nei termini di legge;

DELIBERA

1. Di fare proprie le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;

2. Di approvare le direttive ai Comuni pugliesi volte a definire le modalità per prolungare la validità delle autorizzazioni provvisorie per tutte quelle strutture i cui titolari e/o gestori possano attestare di avere dato avvio ai lavori di adeguamento agli standard di cui al Reg. R. n. 4/2007, nonché gli strumenti per il monitoraggio di tutte le autorizzazioni al funzionamento rilasciate per strutture che insistano nel territorio di competenza, riportate in Allegato A al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale;

3. Di demandare alle strutture competenti dell'Assessorato al Welfare la notifica all'ANCI, agli Uffici di Piano di Zona e a tutti i Comuni pugliesi della direttiva allegata e l'adozione di altro adempimento attuativo del presente provvedimento;

4. di pubblicare il presente provvedimento, che riveste carattere di urgenza, sito istituzionale della Regione Puglia e sul BURP.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino Avv. Loredana Capone